

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Concorso in indebita percezione di aiuti comunitari - Cass. n. 26493/2020

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Concorso in indebita percezione di aiuti comunitari - Sanzione amministrativa - Giudicato di rigetto dell'opposizione - Successivo accertamento in sede penale di insussistenza del fatto - Diniego di revoca o annullamento della sanzione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di riparto di giurisdizione, ove sulla sanzione amministrativa, emessa a titolo di concorso nell'indebita percezione di aiuti comunitari, intervenga il giudicato di rigetto della relativa opposizione, ma poi venga pronunciata, in sede penale, sentenza irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto, spetta al giudice ordinario la cognizione della vertenza promossa nei confronti del diniego di revoca o annullamento della sanzione, ai sensi dell'art. 22 l. 689 del 1981, poiché la "causa petendi" non attiene alla correttezza dell'azione amministrativa di riesame, ma alla permanente legittimità della sanzione a seguito della menzionata sentenza di proscioglimento.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 26493 del 20/11/2020 (Rv. 659550 - 01)

corte

cassazione

26493

2020